

Imposte dirette e indirette

Introduzione

Buongiorno. In questa lezione osserveremo le caratteristiche generali che definiscono le imposte dirette ed indirette.

Passeremo poi ad un'analisi delle principali imposte dirette ed indirette vigenti nell'attuale ordinamento tributario italiano, analizzandone gli elementi costitutivi, quali:

- il presupposto
- i soggetti
- la base imponibile
- e gli altri elementi specifici di ogni imposta

Imposte

È un prelevamento coattivo (cioè obbligatorio) di ricchezza, effettuato dallo Stato o da un ente pubblico, per far fronte a tutti i fini di interesse generale. Non si deve confondere la Tassa con l'imposta indiretta. La Tassa, infatti, è la controprestazione di un servizio pubblico, mentre l'Imposta indiretta colpisce il consumo.

Le Imposte sono distinte principalmente in:

- **imposte dirette**, perché colpiscono la ricchezza esistente (per esempio l'appartamento) o la ricchezza che si forma (ad esempio lo stipendio),

- e **imposte indirette**, perché colpiscono la ricchezza di ognuno di noi nel momento in cui la spendiamo (pensiamo, ad esempio, all'acquisto di una bottiglia di liquori, delle sigarette o della benzina).

L'imposta si basa sui seguenti elementi costitutivi:

- presupposto
- soggetto attivo
- soggetto passivo

- base imponibile

- aliquota
- fonte

Vediamoli in dettaglio...

Presupposto

Il presupposto rappresenta l'elemento essenziale oggettivo, il cui verificarsi determina direttamente o indirettamente la nascita dell'obbligazione tributaria.

Il presupposto insieme alla base imponibile che ne rappresenta la sua misura è indice dell'esistenza di una determinata capacità contributiva.

Si distinguono in

- Imposte dirette, le quali colpiscono gli indici rappresentati da manifestazioni dirette di capacità contributiva; le imposte sui redditi si distinguono, a loro volta, in personali e reali, a seconda della rilevanza o meno assegnata ad elementi relativi alla sfera personale del soggetto passivo, in sede di quantificazione del tributo
- Imposte indirette, che hanno come presupposto indici che manifestano in via indiretta (indiziaria) la capacità contributiva di un soggetto (come i consumi e i trasferimenti di ricchezza)

Ulteriori classificazioni

Sotto il profilo temporale, l'obbligazione tributaria può essere periodica o istantanea, a seconda che il presupposto consista in un fatto continuativo o istantaneo.

Ad esempio, sono istantanee le imposte che colpiscono un patrimonio in un dato momento, oppure l'imposta di registro, che tassa ciascun atto giuridico.

La categoria delle imposte periodiche, invece, prende in considerazione presupposti economici costituiti da un insieme di fatti che si prolungano nel tempo, collocandosi in un arco temporale detto periodo d'imposta.

Sotto il profilo dell'ampiezza si distinguono:

- le imposte generali che prendono in considerazione manifestazioni di ricchezza colpite nella loro interezza (come il reddito o il patrimonio, globalmente considerati)
- e le imposte speciali che, invece, riguardano solo porzioni di manifestazione di ricchezza (come nel caso in cui viene tassata solo parte del reddito o parte del patrimonio)

IRPEF

Imposta sul reddito delle persone fisiche, è l'imposta diretta sul reddito che colpisce le persone fisiche nell'ordinamento tributario nazionale. L'IRPEF:

- ha carattere personale e progressivo
- è un'imposta periodica dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria tendenzialmente autonoma

Soggetti passivi dell'IRPEF sono le persone fisiche residenti nel territorio italiano per i redditi ovunque prodotti e le persone fisiche non residenti per i soli redditi prodotti sul territorio italiano.

Ulteriori soggetti sono le società di persone, nonché le società di capitali "trasparenti".

Presupposto dell'imposta sono il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie espressamente previste dal legislatore.

IRES

Imposta sul reddito delle società, enti e altre organizzazioni (diverse dalle società di persone).

La disciplina dell'IRES è oggi contenuta nel titolo II del d.p.r. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi, t.u.i.r.).

I soggetti passivi dell'IRES sono:

- le società di capitali residenti
- gli enti pubblici e gli enti privati, diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno, come oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di attività commerciale
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno come oggetto l'esercizio di attività commerciale

- le società e gli enti di qualsiasi tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato

IRAP

Imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto è l'esercizio abituale di un'attività economica autonomamente organizzata, produttiva o di scambio.

Soggetti sono imprese, società, enti (pubblici e privati, commerciali e non commerciali), i lavoratori autonomi, amministrazioni pubbliche.

L'imponibile coincide con il valore della produzione netta realizzato nel territorio di ciascuna regione, valore che è dato:

- per l'attività d'impresa, dalla differenza tra i proventi e i costi della gestione ordinaria, escluso il costo del lavoro
- per l'attività di lavoro autonomo, dalla differenza tra i corrispettivi e i costi diversi dal costo del lavoro e dagli interessi passivi
- per le attività non commerciali, dalla somma delle remunerazioni per prestazioni di lavoro

Si tratta di un'imposta proporzionale, con aliquota unica nazionale (la cui misura può/deve essere modificata dalle regioni in casi specifici).

IMU – Imposta Municipale Unico (Propria)

Presupposto della IMU è, il possesso di fabbricati, abitazioni principali di lusso, ossia incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, anche incolti, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ad esclusione dei fabbricati destinati ad abitazione principale.

Soggetto passivo della IMU è il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residente nel territorio dello Stato o se non ha ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercita l'attività.

In linea generale tale imposta è determinata applicando un moltiplicatore, variabile in funzione della tipologia di immobile, alla rendita catastale rivalutata.

Nuova IMU dal 2020

Con la Legge di Bilancio 2020, dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI.

Ai fini del calcolo, il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente.

Imposte Indirette – Caratteristiche generali

Le imposte indirette colpiscono la manifestazione mediata della capacità di reddito di un soggetto, come i consumi, gli scambi ed i trasferimenti. Da tali azioni, infatti, il fisco desume l'esistenza di un reddito o di un patrimonio.

Le imposte indirette presentano i seguenti vantaggi:

- diminuiscono il rischio di evasione fiscale, perché essendo prelevate su un grandissimo numero di atti per aliquote non molto alte assicurano un gettito notevole
- sono flessibili, perché possono essere variate rapidamente in relazione alle esigenze della politica economica

- non scoraggiano gli investimenti, come invece accade frequentemente nel caso delle imposte dirette

Di contro, presentano lo svantaggio di poter essere trasferite dal contribuente di diritto al contribuente di fatto.

Imposte Indirette – Classificazione

La più importante imposta indiretta del sistema tributario italiano è l'IVA. Appartengono però a questa categoria anche:

- le imposte sui trasferimenti a titolo gratuito (successioni e donazioni)
- le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso o sugli affari, cioè sugli atti giuridici e documenti (registro, bollo, ipotecarie, ecc.) e sugli scambi (come l'imposta sul valore aggiunto)
- le imposte sui consumi o di fabbricazione (come le accise che gravano su oli minerali e quelle sui prodotti petroliferi)

In riferimento alla modalità di determinazione dell'importo dovuto, le imposte vengono definite inoltre:

- **fisse** se dovute sempre in misura definita e invariabile
- **proporzionali** se nel calcolo del tributo dovuto la base imponibile è assoggettata a un'aliquota costante
- **progressive** quando si applica un'aliquota media crescente
- **regressive** quando quest'ultima è decrescente all'aumentare della base imponibile

I.V.A. - Imposta sul valore aggiunto

Imposta adottata a partire dal 1968 da parte di numerosi Paesi nel mondo, ed introdotta in Italia dal 1/1/1973 con il DpR 633/1972.

Si applica sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, di scambio di beni e servizi, che colpisce, attraverso un sistema di detrazioni imposta da imposta, solo la parte di incremento di valore che il bene subisce nelle singole fasi di produzione e distribuzione, fino ad incidere totalmente sul consumatore finale, che corrisponderà l'intero tributo.

Caratteristiche:

- è un'imposta generale sui consumi
- è proporzionale (si fissa, cioè, una aliquota per ogni tipo di bene che si vuole tassare e per quel bene l'aliquota rimane fissa ed unica)

- è neutra (vuol dire, cioè, che grava sul prezzo finale, indipendentemente dal numero dei passaggi che intervengono nella produzione)

L'imposta colpisce:

- la cessione di beni effettuati nell'esercizio di una impresa (il commerciante, ad esempio)
- le prestazioni di servizi (ad esempio i trasporti)
- le importazioni e le esportazioni

- l'esercizio di arti e professioni

Imposta di registro

È un'imposta d'atto collegata ad un atto o negozio giuridico ed alla sua conseguente estrinsecazione in un documento: proprio dalla presenza di quest'ultimo e dalla sua forma deriva l'assoggettabilità o meno all'imposta.

L'imposta di registro si applica nella misura indicata nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione (caso d'uso).

Oggetto dell'imposta di registro sono gli atti giuridici, cioè quegli atti destinati a produrre effetti giuridici, con la conseguenza che possono anche non essere contenuti in un documento.

Sono soggetti ad imposta di registro:

- gli atti pubblici
- le scritture private autenticate e no
- le deliberazioni degli enti pubblici aventi per oggetto dei negozi giuridici

Per gli atti di qualsiasi natura formati per essere prodotti in procedimenti amministrativi, non giurisdizionali, iniziati d'ufficio o a richiesta di parte per ottenere provvedimenti di interesse pubblico non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso.

Imposta di registro – Adempimenti

La registrazione (sia obbligatoria, che volontaria – caso d'uso):

- attesta l'esistenza degli atti
- comporta l'attribuzione agli atti di una data certa opponibile ai terzi (ai sensi dell'art. 2704 del c.c.)
- comporta la conservazione di tali atti a cura dell'Agenzia delle Entrate alla quale possono essere richieste copie, ovvero estratti degli atti stessi

La registrazione dell'atto consente all'Amministrazione finanziaria di acquisire mediante l'Anagrafe Tributaria notizie riguardanti la situazione economico/patrimoniale dei contribuenti e con tali informazioni procedere ad eventuali accertamenti di imposte anche diverse da quella di registro.

I soggetti tenuti alla registrazione degli atti/documenti sono identificati dall'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986, ad esempio le Parti Contraenti di un contratto di locazione, il notaio o il pubblico ufficiale per gli atti pubblici.

Ai fini fiscali vi è “solidarietà” tra le parti per il versamento dell’imposta dovuta.

L'imposta sulle successioni e donazioni

È un'imposta dovuta per il trasferimento della proprietà o di altri diritti nella circostanza in cui un soggetto benefici di un arricchimento patrimoniale mortis causa o a titolo di liberalità.

Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione e pagare, se dovuta, l’imposta di successione.

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, da uno dei soggetti obbligati:

- i chiamati all’eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente
- gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacenti
- gli esecutori testamentari

Le aliquote e le franchigie stabilite per l’imposta sulle successioni e donazioni sono state previste dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006. In particolare, vengono applicate le aliquote:

- del 4%, per i trasferimenti in favore del coniuge o di parenti in linea retta sul valore complessivo netto, eccedente per beneficiario, la quota di 1 milione di euro
- del 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- del 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
- dell’8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia

Imposta di bollo

Disciplinata dal DPR n. 642 del 26/10/1972, si applica:

- agli atti
- ai documenti
- nonché ai registri indicati all’interno della Tariffa parte Prima e Seconda allegata al DPR n. 642/1972

Non sono soggetti all'imposta di bollo gli atti legislativi e, se non espressamente previsti nell'allegata Tariffa al DPR n. 642/1972, gli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

All'interno della Tabella B allegata al DPR n. 642/1972 sono riportati gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

È dovuta:

- fin dall'origine
- in caso d'uso
- in misura fissa
- in misura proporzionale

Sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta di bollo, solidalmente obbligati, nonché delle eventuali sanzioni amministrative:

- tutte le parti che sottoscrivono
- tutti coloro che fanno uso

Bollo su fatture

Sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, le fatture, ricevute (quali le ricevute fiscali), note, note credito e debito, conti e simili documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA.

Invece, in linea generale, sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa le fatture e i documenti di importo complessivo superiore ad euro 77,47 riguardanti operazioni:

- fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo, ovvero territoriale
- escluse da IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 633/1972
- esenti da IVA
- non imponibili perché effettuate in relazione ad operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell'imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell'imposta.

Ipotecarie e catastali

Imposte che sono dovute ogni qual volta è necessario effettuare una formalità riguardante una trascrizione, rinnovo o annotazione presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Si colpisce in sostanza il passaggio di proprietà di un immobile, nonché l'iscrizione di un diritto o di qualsiasi vincolo (es. ipoteca) su di esso.

Ogni atto in cui si pattuisca la vendita, la donazione, il passaggio per successione di un immobile, la costituzione di diritti o l'iscrizione di ipoteche su di esso è pertanto soggetto, posto che tale atto deve sempre essere annotato presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Non sono invece dovute quando tali formalità sono eseguite nell'interesse dello Stato o per donazioni a favore di Regioni, Province e Comuni, di enti e fondazioni riconosciute legalmente, di ONLUS.

Obbligati al pagamento sono i soggetti che richiedono la registrazione o le altre formalità, solitamente gli acquirenti o i beneficiari del trasferimento, ad esempio i donatari o gli eredi.

TARI - Tassa rifiuti

Sostituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, noti con l'acronimo di TARSU, e successivamente di TIA e di TARES.

La tassa rifiuti solidi rappresenta il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio.

La base su cui calcolare la TARI è la superficie calpestabile di unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto urbano, suscettibili di produrre rifiuti.

La norma individua, pertanto, quale presupposto per l'applicazione del tributo l'occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune.

Sono, inoltre, escluse le parti comuni del condominio, quali indicate all'art. 1117 del codice civile.

Tale regola non vale per le aree utilizzate per attività economiche (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.

Il regime generale dell'accisa viene istituito in ambito comunitario con l'entrata in vigore della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, che sancisce l'armonizzazione di tale tributo tra gli stati membri.

Attualmente esso disciplina i prodotti energetici (compresi i carburanti e i combustibili per riscaldamento), i prodotti alcolici, i tabacchi lavorati e l'energia elettrica e grava sulla quantità, anziché sul prezzo.

La nuova disciplina comunitaria, cui contribuiscono anche le disposizioni contenute nelle direttive 92/82/CEE, 92/83/CEE e 92/84/CEE, riguarda in particolare:

- struttura
- principi, determinazione e applicazione

- impieghi e sistemi di controllo e riscossione
- libera concorrenza

- norme deposito e circolazione
- il processo di avvicinamento delle aliquote di accisa in ambito comunitario

In ambito nazionale le disposizioni unionali vengono trasfuse nel Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504, testo unico delle accise (TUA).

Conclusioni

Bene, anche per questa lezione è tutto. Abbiamo esaminato le caratteristiche generali che definiscono le imposte dirette ed indirette.

Abbiamo poi osservato le caratteristiche delle principali imposte dirette ed indirette vigenti nell'attuale ordinamento tributario italiano.

Infine, abbiamo analizzato gli elementi costitutivi delle stesse, quali:

- il presupposto
- i soggetti
- la base imponibile
- e gli altri elementi specifici di ogni imposta